

Legge regionale 25 novembre 1988 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 16

Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti(programma 2.3.1.)

- 1.** Per provvedere all' erogazione alla Cassa depositi e prestiti di annualità scadute, conformemente a quanto disposto dall' articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l' anno 1988.
- 2.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 è istituito alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.1. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5716 (2.1.232.3.06.04) con la denominazione: << Erogazione alla Cassa depositi e prestiti di annualità scadute ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 10 milioni per l' anno 1988.